Conto corrente con la posta **Anno 82° — Numero 127**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 31 maggio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomina di Sottosegretari di Stato.

Con decreto del 24 maggio 1941-XIX Sua Maestà il RE IMPERATORE ha accettato — sulla proposta del DUCE — le dimissioni rassegnate dal generale Alfredo Guzzoni dalla carica di Sottosegretario di Stato per la guerra.

Con decreto di pari data Sua Maestà il RE IMPERATORE ha nominato — sulla proposta del DUCE — Sottosegretario di Stato per la guerra il generale Antonio Scuero.

(2155)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 maggio 1941-XIX, n. 411.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 546;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 84 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1940-41, è aumentato di L. 18.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Tirana, addì 15 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 125. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 maggio 1941-XIX, n. 412.

Modificazioni del trattamento doganale dei cianuri di potassio e di sodio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni, per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dazio doganale della voce di tariffa 705 « Cianuri di potassio e di sodio » è elevato da L. 55 a L. 400 per quintale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Tirana, addì 15 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 133. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1941-XIX, n. **413.**
Maggiori assegnazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 21 maggio 1940-XVIII, nn. 503 e 508, 23 maggio 1940-XVIII, nn. 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550 e 551, e 6 giugno 1940-XVIII, nn. 646 e 647;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, della cultura popolare e degli scambi e delle valute, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, della Regia azienda monopolio banane, del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

E' aumentata di ulteriori L. 15.887.000 la spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

E' inoltre aumentato di L. 650.000 il limite di impegno stabilito dall'art. 5, primo comma, della legge medesima, per le annualità relative alle sovvenzioni previste dal testo unico sulle acque e sugli impianti e per i contributi a favore di Comuni ed altri Enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie.

Art. 5.

Il fondo annuo autorizzato con l'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità è aumentato per l'esercizio finanziario 1940-41 dell'ulteriore somma di L. 17.000.000, di cui L. 7.000.000 da erogare ai sensi dell'art. 5, primo comma, del R. decreto-legge medesimo.

Art. 6.

Lo stanziamento inscritto nel bilancio del Ministero della cultura popolare in base all'art. 1 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1569, per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 18, n. 2, del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287, è elevato per l'esercizio 1940-41 da L. 6.500.000 a L. 7.500.000.

Art. 7.

Per la provvista di oggetti di vestiario per la Milizia controaerei è autorizzata la spesa di L. 20.000.000 da stanziare negli stati di previsione del Ministero delle finanze per gli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42 in ragione di rispettive L. 11.000.000 e L. 9.000.000.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8.

Il fondo annuo assegnato al Partito Nazionale Fascista con l'art. 9 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 460, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla mobilitazione civile delle donne e dei minori, è elevato da L. 3.800.000 a L. 5.500.000 a partire dall'esercizio finanziario 1940-41.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 9.

Il contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche — ferme restando le assegnazioni previste dalle disposizioni in vigore — è aumentato a decorrere dall'esercizio 1941-42 di L. 5.000.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Le sovvenzioni previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 32, concernente il pareggio delle perdite che per il maggior costo dei trasporti derivano dalla vendita sul mercato interno, a prezzi bloccati, degli olii mi-

nerali grezzi e dei prodotti petroliferi importati, sono consentite anche per il pareggio delle perdite conseguenti dall'aumento dei prezzi dei prodotti stessi sui mercati esteri di approvvigionamento.

Agli stanziamenti di bilancio occorrenti per l'applicazione del precedente comma si provvede nei modi indicati nell'ultimo comma del citato art. 5.

L'efficacia del presente articolo e del predetto art. 5 è limitata alla durata dell'attuale guerra.

Art. 11.

E' aumentata di L. 20.000.000 la quota devoluta ad opere marittime della spesa di complessive L. 580.000.000 autorizzata con l'art. 1 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, per l'esecuzione di lavori in Albania, restando diminuita di uguale importo l'assegnazione stabilita dalla disposizione medesima per opere varie.

E' elevato da L. 210.000.000 a L. 230.000.000 l'ammontare degli stanziamenti fissati per l'esercizio 1940-41 dalla tabella annessa alla legge 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, sulle autorizzazioni di spesa relative ai lavori in Albania, per altre opere, ed è ridotto da L. 150.000.000 a L. 130.000.000 l'importo degli stanziamenti stabiliti per l'esercizio 1943-44 dall'indicata tabella per la voce medesima.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere al versamento del residuo importo della garanzia statale, di cui ai Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, e 5 aprile 1925-III, n. 491, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925-III, n. 473, e 21 marzo 1926-IV, n. 597, a favore di quelle tra le Casse rurali ed artigiane, operanti nei territori degli accordi italo-germanici, del 21 ottobre 1939-XVII, nei riguardi delle quali tale residuo importo, giusta gli accertamenti effettuati dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è risultato eccedente l'ammontare delle anticipazioni concesse alle Casse medesime a valere su detta garanzia sia in conto capitale che in conto interessi.

Al versamento delle eccedenze predette provvederà l'Ente nazionale per le Tre Venezie con le somme che esso ricupererà da quelle fra le Casse rurali ed artigiane su indicate, nei riguardi delle quali l'ammontare delle anticipazioni loro consentite è risultato dagli accertamenti di cui sopra superiore all'importo della residua garanzia.

Art. 13.

E' autorizzata l'iscrizione negli stati di previsione dei seguenti Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, delle somme occorrenti per fronteggiare le esigenze sottoindicate:

Ministero delle finanze:

L. 8.750.000 per l'acquisto di un fabbricato in Roma, alla via Regina Elena, da adibire a sede di uffici della Corte dei conti;

L. 500.000 per la rinnovazione del vestiario dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza richiamati dal congedo per i servizi di vigilanza nei porti e lungo le coste;

Ministero dell'educazione nazionale:

L. 800.000 per la sostituzione con materiali autarchici delle cancellate metalliche di recinzione di opere d'arte ed edifici monumentali;

Ministero dell'interno:

L. 1.500.000 per l'attuazione di provvidenze intese ad agevolare la colonizzazione agricola dell'Alto Adige;

Ministero dei lavori pubblici:

L. 3.000.000 per la sistemazione e l'adattamento dello stabile demaniale in Roma, alla via Panisperna, già occupato dall'Istituto di chimica pura, da adibirsi a sede della Direzione generale del fondo per il culto;

L. 1.150.000 per la rimozione e la sostituzione delle cancellate metalliche di recinzione degli spazi e dei circuiti doganali;

L. 1.100.000 per ulteriori occorrenze relative alla costituzione dei magazzini del Provveditorato generale dello Stato in Torricola;

Ministero della cultura popolare:

L. 216.670 da erogare a favore del comune di Venezia per contributo nelle spese di costruzione del Teatro per la Mostra della cinematografia al Lido di Venezia.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 136. — MANCINI

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1940-41

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 28 — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc.	L.	6.350.000
Cap. n. 86 — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	124.000.000
Cap. n. 137 — Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il museo, ecc.	»	750.000
Cap. n. 140 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia	»	1.000.000
Cap. n. 142 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Africa Italiana	»	18.000
Cap. n. 150 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	147.486
Cap. n. 151 — Rimborsi e concorsi diversi, dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero delle corporazioni	»	930.000
Cap. n. 158 — Quota devoluta al Tesoro dello Stato ecc. della sopratassa a carico degli studenti delle Regie Università, ecc.	»	198.155
Cap. n. 159 — Somma da corrispondersi dal fondo speciale delle corporazioni pel conferimento di borse universitarie ecc.	»	140.000
Cap. n. 170 — Diritti e contributi, ecc. da destinare all'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali	»	774.253
Cap. n. 232 — Rimborso dal Governo dell'Africa Orientale Italiana di spese straordinarie per il Corpo di polizia coloniale	»	12.000.000

Cap. n. 245 — Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ecc. per la costituzione del fondo per le spese di vigilanza ministeriale sulla attività tecnico-economia dei cantieri ecc. . . . . . . L. 151.187

Cap. n. 277-*ter* (di nuova istituzione) — Versamento allo Stato dei maggiori utili sulle esportazioni dei prodotti e materie prime, disciplinate dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33. . . . . *per memoria*

Cap. n. 361 — Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma, ecc. . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 370 — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'Africa italiana per provvedere alle momentanee deficienze di cassa, ecc. . . . . » 25.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 178.859.081

b) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 100 — Ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016.

Cap. n. 190 — Provento della vendita di sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori dell'Istituto di sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale della sanità pubblica; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'art. 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri, vaccini e dei prodotti biologici adoperati per uso terapeutico ai sensi degli articoli 180 e 182 del testo unico 27 luglio 1934-XII, n. 1265 e degli schermi per radiologia, radiografici e radioscopici ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 28 gennaio 1935-XIII, n. 145.

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1940-41

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 14 — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate, ecc. . . . . L. 1.286.700

Cap. n. 36 — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc. dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative . . . . . » 2.170.400

Cap. n. 40 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . » 350.000

Cap. n. 41 — Funzioni pubbliche e feste governative . . . . » 85.000

Cap. n. 51 — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc. . . . . » 2.432.980

Cap. n. 70-*quater* — (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni) Spese per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni (Art. 78 del R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741) . . . . » 100.000

Cap. n. 70-*quinquies* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni . . . . . » 15.000

Cap. n. 77 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. (M. V. S. N.) . . . . » 200.000

Cap. n. 79 — Spese per le opere assistenziali, ecc. (M. V. S. N.) . . . . » 200.000

Cap. n. 81 — Impianti, manutenzioni, ecc. (M. V. S. N.) . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 82 — Provvista e manutenzione di mobili ecc. (M. V. S. N.) . . . . » 500.000

Cap. n. 83 — Fitto, manutenzione, ecc. di locali, ecc. (M. V. S. N.) . . . . » 500.000

Cap. n. 84 — Spese segrete, ecc. (M. V. S. N.) . » 50.000

Cap. n. 85 — Provvista, manutenzione e riparazione degli oggetti di vestiario, ecc. (M. V. S. N.) . . » 1.000.000

Cap. n. 96 — Indennità per missioni e per recarsi al luogo di domicilio eletto (Consiglio di Stato) . . » 8.500

Cap. n. 102 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . » 220.000

Cap. n. 104 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. agli ex impiegati, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . » 20.000

Cap. n. 107 — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 119 — Sussidi al personale, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . . » 8.000

Cap. n. 120 — Assegni fissi per spese d'ufficio (Avvocatura dello Stato) . . . . » 42.000

Cap. n. 129 — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero . . . . . . » 10.000

Cap. n. 131 — Fitto di locali per le Amministrazioni centrali e per le Intendenze, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 135 — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria Generale dello Stato, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 136 — Premi di operosità e di rendimento al personale della Ragioneria Generale dello Stato, ecc. » 200.000

Cap. n. 137 — Indennità di tramutamento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze, ecc. » 120.000

Cap. n. 139 — Retribuzione, ecc. al personale non di ruolo, ecc. dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . . » 380.000

Cap. n. 141 — Premi di operosità e di rendimento, agli impiegati, ecc. dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . . » 1.200.000

Cap. n. 144 — Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria per incarichi e studi, ecc. . . » 35.000

Cap. n. 145 — Indennità per missioni e traslochi, ecc. . . . . » 350.000

Cap. n. 146 — Sussidi al personale, ecc. dell'Amministrazione finanziaria, ecc. . . . . . . » 200.000

Cap. n. 150 — Spese casuali . . . . » 600.000

Cap. n. 155 — Indennità di missione pei servizi del Tesoro all'interno, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 166 — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc. . . . . » 350.000

Cap. n. 173 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. » 9.180.000

Cap. n. 174 — Spese per forniture di carta, ecc. (Provveditorato) . . . . » 15.000.000

Cap. n. 175 — Spese di gestione del magazzino principale di Roma (Provveditorato) . . . . . » 340.000

Cap. n. 179 — Indennità di viaggio e soggiorno per ispezioni, ecc. (Finanza locale) . . . . . » 25.000

Cap. n. 187 — Spese per i servizi del lotto, ecc. . » 150.000

Cap. n. 196 — Assegni, retribuzioni, ecc. ai personali della Regia Accademia, ecc. (R. Guardia di Finanza) . . . . » 124.000

Cap. n. 200 — Casermaggio, materiali, ecc. (Regia Guardia di Finanza) . . . . » 5.000.000

Cap. n. 202 — Assegni fissi per spese d'ufficio (Regia Guardia di Finanza) . . . . » 200.000

Cap. n. 203 — Fitto di locali, ecc. (Regia guardia di finanza) . . . . » 800.000

Cap. n. 207 — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 209 — Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne, ecc. . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 214 — Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale . . . . » 230.000

Cap. n. 222 — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati, ecc. (Tasse e imposte indirette) . . » 1.500.000

Cap. n. 227 — Spese per il funzionamento del collegio peritale per la risoluzione delle controversie, ecc. ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 241-*bis* — Somma da corrispondere all'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali, ecc. . . . . » 735.541

Cap. n. 247 — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali - Beni della Corona, ecc. . . . . L. 150.000

Cap. n. 249 — Spese di amministrazione, miglioramento, ecc. - Canali Cavour . . . . » 150.000

Cap. n. 255 — Spese per il funzionamento del Consiglio delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato, ecc. . . . . » 75.000

Cap. n. 265 (modificata la denominazione) — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale - Imposta ordinaria sul patrimonio - Imposte consorziali Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria) . . . . » 26.700.000

Cap. n. 266 — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. » 300.000

Cap. n. 271 — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc. . » 225.000

Cap. n. 275 — Indennità di missione, ecc. nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc. . . » 200.000

Cap. n. 284 — Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, ecc. . . . » 60.000

Cap. n. 285 — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. . . . . » 295.000

Cap. n. 286 — Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane, ecc. . . . . . » 5.000

Cap. n. 292 — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc. per l'adulterazione degli spiriti, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 294. — Mercedi alle visitatrici doganali, ecc. . . . . » 825.000

Cap. n. 296. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per trasferte, ecc. . » 250.000

Cap. n. 297 — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc. . . . . » 133.000

Cap. n. 301-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per l'acquisto della saccarina di Stato (legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 295) . . . . » 540.000

Cap. n. 315 — Spese per la beneficenza romana . » 15.000.000

Cap. n. 350 — Contributi ecc. a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc. . . . » 3.300.000

Cap. n. 368 (modificata la denominazione) — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra (legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397; Regi decreti 13 novembre 1930-IX, n. 1642, e 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1614) . . . . » 5.000.000

Cap. n. 374-*bis* — Stipendi ed assegni fissi al personale del Corpo della Regia guardia di finanza comandato a prestare servizio presso il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc. . » 550.000

Cap. n. 378-*bis* — Somma da erogare per l'applicazione al personale della Milizia, ecc. del trattamento stabilito dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, numero 343, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 378-IV — Somma da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc. in dipendenza del rimpatrio di cittadini germanici ed allogeni alto-atesini, ecc. . . . . » 244.772

Cap. n. 393 — Spese per fornitura di tondelli monetati, ecc. . . . . » 564.000

Cap. n. 395-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per la rinnovazione del vestiario dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza richiamati dal congedo per i servizi di vigilanza nei porti e lungo le coste . » 500.000

Cap. n. 399 — Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni, ecc (Pensioni di guerra) » 115.000

Cap. n. 414 — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, per l'acquisto di immobili ecc. (Aziende patrimoniali) . » 3.000.000

Cap. n. 421-*quinquies* (di nuova istituzione) — Spese per l'acquisto di un fabbricato in Roma in via Regina Elena da adibire a sede di uffici della Corte dei conti . . . . » 8.750.000

Cap. n. 421-*sexies* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale per prestazioni straordinarie rese per lavori inerenti al rimborso ai Comuni delle spese da essi sostenute per l'istituzione del servizio di razionamento dei consumi . . » 60.000

Cap. n. 441 — Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di L. 29.000.000 per il completamento, ecc. a carico dello Stato dei lavori di costruzione e arredamento del nuovo ospedale dello Scudillo ecc. . . . . L. 215.359

Cap. n. 455-X (di nuova istituzione) — Spese per l'acquisto di azioni di Società proprietarie di ferrovie secondarie nelle nuove provincie . . . . . . » 50.000

Cap. n. 457 — Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde, ecc. . . . . » 23.880

Cap. n. 462 — Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 551 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per il munizionamento, ecc. (R. Guardia di finanza) . . . . » 9.089.920

Cap. n. 581 (aggiunto - in conto competenza) — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc. a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato, ecc. . . . . » 1.624.000

Cap. n. 599 (aggiunto in conto competenza) — Spese varie, ecc. per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'approvvigionamento di talune merci estere, ecc. . . . . . » 300.000

Cap. n. 600 (aggiunto - in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1940-1941 . . . . » 796.430

Totale degli aumenti . . . L. 141.434.482

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 76 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. (M.V.S.N.) . . . . L. 300.000

Cap. n. 78 — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc. (M.V.S.N.) . . . . » 200.000

Cap. n. 331 — Interessi compresi nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di L. 29.000.000 per il completamento a cura e a carico dello Stato dei lavori ecc. del nuovo ospedale dello Scudillo, ecc. . . . . . » 322.282

Cap. n. 523 (aggiunto - in conto competenza) — Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio già di guerra, ecc. . . . . » 49.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 871.282

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Spese per le biblioteche . . . L. 12.000

Cap. n. 3 — Manutenzione di locali . . . . » 40.000

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 160.000

Cap. n. 10 — Sussidi al personale in attività di servizio . . . . » 15.000

Cap. n. 11 — Sussidi ad impiegati, ecc. . . . » 65.000

Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . . . » 93.000

Cap. n. 21 — Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario, ecc. . » 1.500.000

Cap. n. 21-*bis* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati per il funzionamento, la direzione e la vigilanza degli organi giudiziari nell'attuazione del nuovo ordinamento e dei codici fascisti . . . . » 3.000.000

Cap n. 30 — Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 43 — Spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 47 — Indennità di tramutamento e di missione ecc. (Istituti di prevenzione e di pena) . . » 150.000

Cap. n. 48 — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap n. 49 — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc. . . . . » 3.500.000

Cap. n. 50 — Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena . . . . L. 635.000

Cap. n. 59 (aggiunto - in conto competenza) — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio di copia a cottimo per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena . . . » 20.000

Totale degli aumenti . . . L. 26.690.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 28 — Spese inerenti alla estradizione di malfattori, ecc. . . . . L. 40.000

Cap. n. 51 — Servizi delle bonifiche agrarie e delle relative industrie . . . . » 635.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 675.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Indennità e spese per Consigli, Commissioni e Comitati . . . . L. 25.000

Cap. n. 4 — Acquisto di decorazioni . . . . » 100.000

Cap. n. 5 — Tipografia riservata . . . . . » 83.000

Cap. n. 8 — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 13 — Premi di operosità agli impiegati, ecc. per il servizio di cifra, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 14 — Sussidi ad impiegati, ecc. in attività di servizio . . . . » 10.000

Cap. n. 15 — Sussidi ad impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . . . . » 5.000

Cap. n. 17 — Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 41.965

Cap. n. 18 — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . . » 2.000

Cap. n. 20 — Indennità di carica, di missione, ecc. » 70.000

Cap. n. 22 — Spese per l'esercizio degli automezzi » 150.000

Cap. n. 28 — Indennità di trasferimento, ecc. agli agenti diplomatici e consolari . . . . . . » 1.500.000

Cap. n. 30 — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero . . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 32 — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc. . . . . » 1.800.000

Cap. n. 35 — Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo, ecc. . . . . » 5.822

Cap. n. 37 — Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie Rappresentanze diplomatiche, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 38 — Sedi diplomatiche e consolari all'estero Manutenzione, ecc. degli stabili, ecc. . » 561.000

Cap. n. 54 — Istituti di cultura italiana all'estero » 850.000

Cap. n. 55 — Acquisto di libri, materiale per le scuole italiane all'estero, ecc. . . . . . . » 200.000

Cap. n. 57 — Spese generali per le scuole italiane all'estero . . . . » 800.000

Cap. n. 64-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per il funzionamento dei compartimenti marittimi dell'Albania . . . . » 2.000.000

Cap. n. 64-*ter* (di nuova istituzione) — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso il Sottosegretariato di Stato, la Luogotenenza generale in Albania e uffici dipendenti ed alle rispettive famiglie . . . . » 40.000

Cap. n. 67 — Spese per il funzionamento di Commissioni, ecc. (Albania) . . . . . . » 30.000

Cap. n. 67-*bis* (di nuova istituzione) — Riparazioni, esercizio e manutenzione di automezzi per la Regia Luogotenenza generale in Albania . . . » 400.000

Cap. n. 69 — Spese politiche e riservate (Albania) » 5.400.000

Cap. n. 79 — Spese per i servizi della stampa, ecc. del turismo, ecc. (Albania) . . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 97-VIII — Spese per opere marittime . » 20.000.000

Cap. n. 97-XIII (di nuova istituzione) — Saldo di impegni relativi all'esercizio finanziario 1939-40 per spese inerenti al funzionamento dei compartimenti marittimi dell'Albania . . . . » 1.000.000

Cap. n. 97-XIV (di nuova istituzione) — Spese varie in occasione di viaggi di personalità in Albania L. 5.000.000

Cap. n. 111 (aggiunto - in conto competenza — Indennizzi per i danni subiti da funzionari dipendenti dal Ministero degli Affari esteri in conseguenza della guerra, ecc. . . . . » 600.000

Cap n. 139 (aggiunto - in conto competenze). — Fabbricati per i servizi delle dogane, ecc. (Albania). » 6.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 51.949.787

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 16 — Spese casuali . . . . . L. 15.000

Cap. n. 61 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc. (Albania) . . . . » 40.000

Cap. n. 63 — Spese per il funzionamento della Luogotenenza Generale, ecc. (Albania) . . . . » 400.000

Cap. n. 78 — Contributi ed incoraggiamenti per la valorizzazione mineraria, ecc. (Albania) . . » 1.030.000

Cap. n. 80 — Spese dipendenti dall'accordo italo-albanese ecc. relativo all'unificazione, ecc. di tutte le relazioni internazionali, ecc. . . . . . . » 3.400.000

Cap. n. 88 — Restituzione di somme indebitamente percette, ecc. . . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . L. 4.895.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 69-bis — Riparazioni, esercizio e manutenzione di automezzi per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie in Albania.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Indennità di tramutamento, di missione, ecc. . . . . L. 135.000

Cap. n. 4 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 8 — Fitto di locali . . . . . » 65.000

Cap. n. 9 — Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 10 — Spese di rappresentanza, ecc. . . » 58.685

Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . . . » 45.000

Cap. n. 14 — Spese per le statistiche, ecc. . . » 50.000

Cap. n. 18 — Spese per studi, ricerche, ecc. . . » 80.000

Cap. n. 20 — Museo coloniale · Manutenzione, ecc. » 150.000

Cap. n. 23 — Spese politiche per le Colonie, ecc. » 200.000

Cap. n. 24 — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli Spese per il personale addettovi . » 38.000

Cap. n. 25 — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il funzionamento dei servizi . . . . » 187.900

Cap. n.38-VII (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale per prestazioni straordinarie rese in dipendenza dello stato di guerra » 70.000

Cap. n. 42 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per la pubblicazione del bollettino meteorologico dell'A. I. . . . . » 18.000

Cap. n. 49 (aggiunto - in conto competenza - modificata la denominazione) — Spese per la vestizione, l'equipaggiamento, l'armamento, il casermaggio ed i mezzi tecnici, nonchè per la costituzione delle scorti di mobilitazione per il Corpo di polizia dell'Africa italiana . . . . » 12.000.000

Cap. n. 54 (aggiunto - in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori, ecc. . . . . . » 4.175

Totale degli aumenti . . . L. 13.126.760

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nelle colonie, ecc. . . . . L. 728.760

Cap. n. 38-VI — Spese inerenti allo svolgimento delle operazioni di guerra, da sostenersi nel Regno, ecc. » 270.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 998.760

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 230.000

Cap. n. 6 — Indennità, ecc. per ispezioni, missioni, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 8 — Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio, ecc. . . . . » 66.200

Cap. n. 11 — Affitto di locali per i servizi dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . . . » 10.000

Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . . . » 30.000

Cap. n. 19 — Premi di operosità e di rendimento al personale dei Regi provveditorati agli studi . . » 300.000

Cap. n. 21 — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 29 — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole elementari, ecc. . . . . . » 250.000

Cap. n. 30 — Indennità di trasferimento ai maestri elementari . . . . » 150.000

Cap. n. 32 — Sussidi a direttori didattici e ad insegnanti elementari, ecc. . . . . » 33.800

Cap. n. 33 — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra, ecc. . » 100.000

Cap. n. 34 — Visite medico-fiscali ai maestri elementari . . . . » 35.000

Cap. n. 44 — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 47-*bis* — Sussidi agli insegnanti delle scuole rurali, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 68 — Sussidi o rimborsi di spese di corredo, ecc. per alunni di convitti nazionali, ecc. . . » 91.000

Cap. n. 71 — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 73 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie scuole e di Regi istituti tecnici agrari, ecc. . . . . » 568.957

Cap. n. 77 — Spese per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica . . . . » 900.000

Cap. n. 80 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, ecc. . . . » 3.768.527

Cap. n. 83 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc. . . » 1.469.947

Cap. n. 91 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 92 — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc. . . . . . . » 150.000

Cap. n. 93 — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 98 — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, ecc. dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, ecc. . . . . » 260.000

Cap. n. 121 — Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia . . . . » 100.000

Cap. n. 124 — Edizioni nazionali, ecc. aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi, ecc. » 4.000

Cap. n. 128 — Accademia di belle arti, ecc. Fitto e manutenzione di locali, ecc. . . . . . » 29.820

Cap. n. 132 — Spese per il pensionato artistico; per sovvenzioni a teatri, ecc. . . . . . . » 1.290

Cap. n. 140 — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . . . » 1.280

Cap. n. 141 — Spese per l'amministrazione, ecc. dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 153 — Paghe, mercedi, ecc. al personale salariato, ecc. in servizio dei monumenti, ecc. . . . » 1.030.000

Cap. n. 158 — Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche, ecc. . . . . » 490.000

Cap. n. 160 — Spese per le retribuzioni, i rimborsi e le indennità spettanti ai sensi del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, ecc. ai docenti di cultura militare e spese per le retribuzioni, ecc. ai docenti di puericultura nelle scuole medie, ecc. . . . » 435.000

Cap. n. 167-*bis* — Indennità e spese per le missioni effettuate ai fini dell'accertamento del valore artistico dei manufatti di rame, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 180 — Fondo corrispondente ai versamenti effettuati, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, ecc. . . . » 198.155

Cap. n. 186-*novies* (di nuova istituzione) — Spese per la sostituzione con materiali autarchici delle cancellate metalliche di recinzione di opere d'arte ed edifici monumentali . . . . L. 800.000

Cap. n. 192 (aggiunto - in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1940-41 . . . . » 106.706

Cap. n. 194 (aggiunto - in conto competenza) — Indennità e spese per le missioni effettuate, ecc. ai fini della salvaguardia in caso di guerra del patrimonio artistico, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 203 (aggiunto - in conto competenza) — Rimborso alla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dell'importo delle riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi effettuati dai candidati ai vari esami di Stato . . . . » 336.525

Totale degli aumenti . . . L. 15.411.207

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 42 — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole . . . . L. 40.000

Cap. n. 43 — Fondo destinato alle spese, ecc. delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del Testo unico approvato col Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577 » 865.000

Cap. n. 46 — Spese per i servizi amministrativi e commissioni relative, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 50-*sexies* — Spese e retribuzioni per le esercitazioni di lavoro, ecc. (Scuola media) . . . » 90.000

Cap. n. 56 — Regi istituti medi d'istruzione. Spese, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 59 — Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituti di istruzione media, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 67 — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 87 — Regi istituti tecnici nautici - Contributi e sussidi, ecc. . . . . » 65.000

Cap. n. 106 — Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 109 — Spese per lo scambio di professori di Università, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 112 — Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici, ecc . . » 14.000

Cap. n. 114 — Spese per restauri di materiale bibliografico raro, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 127 — Indennità alle commissioni per gli esami, ecc. negli istituti d'istruzione artistica . . » 20.000

Cap. n. 131 — Contributi, ecc. per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . » 141.000

Cap. n. 138 — Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene, ecc. . . . . » 78.206

Cap. n. 148 — Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, ecc. . . . . . . » 264.000

Cap. n. 150 — Acquisto di cose d'arte, ecc. con la rendita del legato « Enrichetta Hertz » . . . . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.482.206

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Indennità di missione, ecc. . . L. 1.027.000

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 460.000

Cap. n. 7 — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc. addetto alle Segreterie delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc. . . . . . . » 20.000

Cap. n. 8 — Sussidi al personale in servizio, ecc. » 59.000

Cap. n. 9 — Fitto di locali per l'Archivio del Regno, ecc. . . . . » 8.443

Cap. n. 11 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. » 120.000

Cap. n. 12 — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 13 — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 14 — Acquisto, funzionamento, ecc. delle vetture, carri automobili, ecc. . . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 16 — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . » 210.000

Cap. n. 17 — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc. . . L. 16.000
Cap. n. 21 — Spese casuali . . . . » 20.000
Cap. n. 23 — Spese per le statistiche, ecc. . . » 436.500
Cap. n. 30 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . . . . » 3.553.543
Cap. n. 48 — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 56 — Spese per il funzionamento ecc. dell'Istituto di sanità pubblica, ecc. . . . . . » 500.000
Cap. n. 61 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamanto, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 62 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario, ecc. . . . . . » 11.500.000
Cap. n. 65 — Spesa per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 66 — Spese per trasferte a funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 68 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. - Cavalli, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 69 — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . . » 190.000
Cap. n. 70 — Contributo alle Provincie per spese di accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. . . » 1.800.000
Cap. n. 71 — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. . . . » 700.000
Cap. n. 72 — Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 3.100.000
Cap. n. 74 — Trasporto di carabinieri di scorta, ecc. acquisto di abiti alla borghese, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 75 — Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . » 800.000
Cap. n. 78 — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza Soprassoldo, ecc. . . . . . . » 1.500.000
Cap. n. 83 — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera . . . . » 15.600.000
Cap. n. 94-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da erogare per provvidenze intese ad agevolare la colonizzazione agricola dell'Alto Adige . . . . . » 1.500.000
Cap. n. 102-VII (di nuova istituzione) — Spese per acquisto di locali accessori ad uso del Regio Archivio di Stato di Napoli . . . . » 82.100
Cap. n. 107 — Premi di nuzialità e natalità . . » 17.000.000
Cap. n. 124 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio per notizie alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . » 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 76.472.586

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35-*bis* — Spese per il funzionamento delle scuole di paleografia, diplomatica e di archivistica, ecc. . . . . L. 8.443

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 102-*ter* — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di lavori di protezione antiaerea e per i servizi relativi alla protezione stessa.

Cap. n. 108-*bis* — Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura e di controllo sulle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche.

Cap. n. 108-*ter* — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura e di controllo sulle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche.

Cap. n. 108-*quater* — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura e di controllo sulle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche.

Cap. n. 108-*quinquies* — Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura e di controllo sulle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 — Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta, ecc. . . . L. 90.000
Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 180.000
Cap. n. 10 — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . L. 30.000
Cap. n. 14 — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali . . . . » 40.000
Cap. n. 19 — Spese casuali . . . . » 25.000
Cap. n. 21 — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 22 — Genio Civile - Spese d'ufficio . . » 150.000
Cap. n. 26 — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc. . . » 200.000
Cap. n. 56 — Personale straordinario, ecc. - Premi di operosità, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 57 — Incaricati provvisori, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . » 110.000
Cap. n. 60 — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 61 — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 67 — Spese eventuali di carattere straordinario, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 69 — Compensi al personale addetto ai provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc. . . . » 200.000
Cap. n. 70 — Opere stradali: costruzioni a cura dello Stato, ecc. . . . . » 12.000.000
Cap. n. 71 — Completamento e sistemazione di strade costruite dalla autorità militare, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 72 — Opere marittime: lavori a cura dello Stato, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 76 — Edifici pubblici governativi . . » 5.100.000
Cap. n. 99 — Opere in gestione del Magistrato alle acque . . . . » 10.000.000
Cap. n. 102 — Opere in gestione del Provveditorato di Palermo . . . . » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 31.755.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6 — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . L. 110.000
Cap. n. 15 — Spese relative alla manutenzione, ecc. delle automobili, ecc. . . . . » 105.000
Cap. n. 54 — Personale straordinario, ecc. Retribuzione giornaliera . . . . » 100.000
Cap. n. 59 — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc. . . . . . . » 350.000
Cap. n. 77 — Edilizia scolastica . . . . . » 40.000
Cap. n. 98 — Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato . . . . . » 15.000.000
Cap. n. 103 — Opere in gestione del Provveditorato di Cagliari . . . . » 9.950.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 25.655.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 3 — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali, ecc. . . . . » 41.000
Cap. n. 7 — Ispezioni e missioni, ecc. . . . » 15.000
Cap. n. 12 — Spese casuali . . . . » 15.000
Cap. n. 13 — Fitto di locali, ecc. . . . . . » 150.000
Cap. n. 20 — Sovvenzione alla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, ecc. Sussidi alla gente di mare, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 28 — Indennità di trasferimento e di missione per il personale delle Capitanerie di porto . » 80.000
Cap. n. 31 — Indennità al personale, soprassoldi ed assegni agli ufficiali, ecc. (Capitaneria di porto) . » 60.000
Cap. n. 45 — Personale delle ferrovie, ecc. in servizio presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, ecc. Stipendi, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 46 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Ispettorato ferrovie) . . . . » 70.000
Cap. n. 47 — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. dei Circoli ferroviari d'ispezione, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 48 — Indennità di trasferta, ecc. al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. . . » 150.000
Cap. n. 59 — Spese casuali . . . . » 5.000

Cap. n. 60 — Indennità e diarie ai componenti di Commissioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie, ed automobili, ecc. L. 25.000
Cap. n. 67 — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 72 — Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili, ecc. . . . . . » 7.000.000
Cap. n. 79-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo dello Stato nelle spese di avviamento e di organizzazione dell'Ente autonomo del porto di Napoli (art. 5 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500 - prima e seconda delle cinque rate) . . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 82 — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali, ecc. . . . . » 151.187
Cap. n. 86 — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. per opere di carattere straordinario, ecc. . . . . . . » 100.000
Cap. n. 89 — Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 90 — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc. (Ispettorato generale Ferrovie, ecc.) . . . » 300.000
Cap. n. 91 — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 101 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. nell'interesse delle costruzioni ferroviarie . . . . » 90.000
Cap. n. 102 — Sussidi al personale in servizio, di ruolo, avventizio, ecc. (Ispettorato generale ferrovie, ecc.) . . . . » 30.000

Totale degli aumenti . . . L. 16.557.187

b) *In diminuzione*:

Cap. 68 — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie, ecc. . . . . L. 120.000
Cap. n. 69 — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 96 — Spese per la costruzione di strade ferrate, ecc. a pagamento non differito, ecc. . . » 210.000
Cap. n. 100 — Personale avventizio e straordinario - Assegni, ecc. (Ispettorato generale ferrovie ecc.) . » 155.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 635.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Sussidi ai militari, ecc. . . . . L. 322.000
Cap. n. 10 — Spese casuali . . . . » 70.000
Cap. n. 49 — Sovvenzioni alla Casa Umberto I, in Turate, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, ecc. . . . . » 11.000

Totale degli aumenti . . . L. 603.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Spese generali dei corpi, istituti, stabilimenti militari, ecc. . . . . . . L. 2.000
Cap. n. 37 — Servizi di artiglieria, ecc. . . . » 9.000
Cap. n. 76 (aggiunto - in conto competenza) - Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dalle operazioni militari in Albania . . . . » 6.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 6.011.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Biblioteche della Regia Marina . . L. 10.000
Cap. n. 10 — Sussidi ad impiegati, ecc. in attività di servizio . . . . » 10.000
Cap. n. 11 — Sussidi ad impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . . . » 50.000
Cap. n. 12 — Premi di operosità, ecc. . . . . » 410.000
Cap. n. 13 — Spese di viaggio, ecc. . . . . . » 85.000
Cap. n. 14 — Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, ecc. . . . . L. 66.000
Cap. n. 39 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. . . . . » 58.303
Cap. n. 49 — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc. . . . . » 84.000
Cap. n. 63 — Personale lavorante - Mercedi, ecc. » 28.900.000
Cap. n. 64 — Personale salariato non di ruolo addetto agli uffici Mercedi, ecc. . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 77 — Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, ecc. . . . . » 130.000
Cap. n. 78 — Lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime, ecc. . . . . » 350.000
Cap. n. 80 — Fondo scorte per le Regie navi e per i corpi e gli enti a terra della Regia Marina, ecc. . . » 25.000.000
Cap. n. 80-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie ») — Partecipazione dello Stato al Capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di lire 30.000.000 assegnata dalla Banca medesima per operazioni di credito relative alla costruzione ed al miglioramento di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia Marina (art. 2 della legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 731 - Prima e seconda delle cinque rate) . . . » 6.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 64.153.303

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi, ecc. . . . . L. 5.000
Cap. n. 41 — Armamenti navali, ecc. . . . » 3.303
Cap. n. 54 — Difese marittime e costiere, ecc. . » 266.000
Cap. n. 56 — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. . . . . » 295.000
Cap. n. 59 — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 60 — Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi, ecc. . . . . » 6.050.000
Cap. n. 61 — Materiali e lavori di manutenzione, ecc. nei Regi arsenali, ecc. . . . . » 50.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 6.689.303

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento*:

Cap. n. 50 — (Modificata la denominazione) Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali Assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento . . . . L. 4.670.000
Cap. n. 50-*ter* (di nuova istituzione) — Sussidi al personale avventizio in attività di servizio o che abbia cessato dal servizio medesimo ed alle rispettive famiglie . . . . » 30.000
Cap. n. 50-*quater* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio . » 200.000
Cap. n. 50-*quinquies* (di nuova istituzione) — Spese di viaggi, missione e trasferimento del personale avventizio . . . . » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 38 — Personale lavorante - Paghe, cottimo, ecc. . . . . L. 5.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . . . L. 800.000
Cap. n. 3 — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 1.320.000
Cap. n. 5 — Sussidi al personale, ecc. . . . . » 49.000
Cap. n. 7 — Manutenzione di locali, ecc. . . . » 50.000
Cap. n. 12 — Spese casuali . . . . » 45.000
Cap. n. 14 — Spese generali per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc. . . . » 290.000

Cap. n. 34 — Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali, consorziali, ecc. . . . . . L. 80.000
Cap. n. 41 — Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento della selvaggina, ecc. . . . » 94.904
Cap. n. 46 — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc. . . . . » 175.000
Cap. n. 52 — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, ecc. . . . . » 254.486
Cap. n. 77-*bis* (di nuova istituzione) — Contributi alle Sezioni della frutticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'Agricoltura nelle spese per la costruzione di impianti per la disinfestazione dei fichi secchi e per la provvista di cassoni destinati alla disinfestazione e alla conservazione del prodotto nelle aziende agricole (art. 4, lettera *e*, e art. 5, n. 5, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) . . . » 210.000
Cap. n. 78-*bis* (di nuova istituzione) — Contributi nelle spese di impianto e di avviamento dell'attività delle Sezioni della frutticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura (art. 4, lettera *g*) e art. 5, n. 7, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) . . . . » 820.000
Cap. n. 85 — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura, ecc. . . . . » 300.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.438.390

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 19 — Contributi, ecc. per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione, ecc. di sostanze di uso agrario, ecc. . . L. 10.000
Cap. n. 21 — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc. . . . . . . » 40.000
Cap. n. 25 — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . » 7.000
Cap. n. 26 — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc. . . . . » 8.000
Cap. n. 29 — Contributi, ecc. per il progresso della viticoltura, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 31 — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc. delle piante officinali, ecc. . . . » 5.000
Cap. n. 33 — Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini, ecc. . . . . » 1.160.000
Cap. n. 37 — Spese per incoraggiare, ecc. la produzione zootecnica nazionale, ecc. . . . . . . » 760.000
Cap. n. 39 — Spese, ecc. per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 47 — Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali, ecc. . . . » 175.000
Cap. n. 99 — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte, ecc. da parte di agricoltori, ecc. particolarmente benemeriti, ecc. . . . . » 129.000
Cap. n. 118 — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. » 50.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.364.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Indennità, assegni, ecc. per ispezioni e missioni, ecc. . . . . L. 210.000
Cap. n. 17 — Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie, ecc. . . . . » 80.000
Cap. n. 23. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari, ecc. . . . » 70.000
Cap. n. 33 — Premi di operosità e rendimento (Uffici provinciali delle Corporazioni) . . . . . » 300.000
Cap. n. 39 — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. » 20.000
Cap. n. 52-*bis* (modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1940-41 . . . . . » 39.600

Cap. n. 68 *octies* (di nuova istituzione · sotto la nuova rubrica « Previdenza sociale ») — Somma da corrispondere all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale a saldo di liquidazioni per rimborso della quota a carico dello Stato per gli assegni di puerperio anticipati dall'Istituto medesimo (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155 e Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 305) . . . . L. 1.651.660
Cap. n. 72 (aggiunto - in conto competenza) — Rimborso all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati, ecc. . . . . » 37.527.030

Totale degli aumenti . . . L. 39.898.290

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 29 — Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, ecc. sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali, ecc. L. 10.000
Cap. n. 37 — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc. . . . . . » 20.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 30.000

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

In aumento:

Cap. n. 3 — Indennità di missione e di trasferimento, ecc. . . . . . . L. 50.000
Cap. n. 13 — Fitto, canoni d'acqua, ecc. . . . » 7.260
Cap. n. 14 — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc. » 30.000
Cap. n. 15 — Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica, ecc. . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 26 — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 29 — Spese per la propaganda . . . » 2.000.000
Cap. n. 30 — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese relative alle attività cinematografiche, ecc. . . . . » 180.000
Cap. n. 31 — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc. . . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 33 — Premi ai produttori che noleggiano o vendono all'estero filmi nazionali, ecc. . . . » 500.000
Cap. n. 36 — Spese per la censura teatrale, ecc. » 3.500.000
Cap. 41 — Spese per la radiodiffusione e la televisione . . . . » 500.000
Cap. n. 41-*quater* (di nuova istituzione). — Somma da erogare a favore del comune di Venezia a titolo di contributo nelle spese di costruzione del Teatro per la Mostra della Cinematografia al Lido di Venezia . » 216.670
Cap. n. 46 — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti a favore delle Aziende alberghiere, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 47 — Contributi per costruire, ecc. alberghi, stabilimenti idrotermali, ecc. . . . . . » 20.000.000

Totale . . . L. 40.033.930

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Assegni agli addetti al Gabinetto . L. 2.500
Cap. n. 6 — Spese di rappresentanza . . . » 30.000
Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 105.000
Cap. n. 8 — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 9 — Spese casuali . . . . » 120.000
Cap. n. 14 — Spese di manutenzione dei locali, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 35 — Spese per l'adattamento dei locali in uso del Ministero . . . . » 30.000

Totale degli aumenti . . . L. 322.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 13 — Spese per il funzionamento dell'Ufficio cifra . . . . L. 10.000
Cap. n. 13-*bis* — Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale . . . . » 50.000
Cap. n. 19 — Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni, ecc. . . . . . . » 15.000
Cap. n. 27 — Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi, ecc. . . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 85.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 2 — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero; personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del Regio decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, e Commissari commerciali nominati in base al Regio decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1729 - Stipendi ed altri assegni fissi (Spese fisse).

CONTO DEI RESIDUI
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 90 — Personale di ruolo: indennità di trasferta, ecc. . . . . L. 200.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 91 — Personale avventizio e straordinario: assegni, ecc. . . . . L. 200.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 119 — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, ecc. . . . . L. 1.838.045,60

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 155 (aggiunto) — Contributi e spese per la esecuzione di lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura, ecc. . . . . . L. 1.838.045,60

Visto: d'ordine della Maestà del Re d'Italia e d'Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1940-41

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1 — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc. . . . . L. 28.800.000
Cap. n. 2 — Provento dei tabacchi esportati, ecc. » 18.535.000
Cap. n. 15-*bis* (di nuova istituzione) — Proventi e rimborsi dipendenti dai servizi dei Monopoli nei territori occupati . . . . » 5.000.000

Totale . . L. 52.335.000

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo, ecc. Stipendi ecc. L. 1.010.000
Cap. n. 2 — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto al servizio di scrittura, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 3 — Premi di prolungamento d'orario, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 5 — Indennità di missione di tramutamento, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 6 — Sussidi al personale, ecc. . . . . L. 10.000
Cap. n. 10 — Spese per assistenza medica, ecc. . » 100.000
Cap. n. 14 — Spese per la partecipazione ad esposizioni, ecc. . . . . » 1.600.000
Cap. n. 18 — Imposte, sovrimposte, canoni, ecc. . » 435.000
Cap. n. 24 — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato, ecc. . . . . » 12.300.000
Cap. n. 27 — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . . » 6.400.000
Cap. n. 28 — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi . . . . » 6.500.000
Cap. n. 29 — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto . . . » 80.000
Cap. n. 32 — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc. . . . » 300.000
Cap. n. 33 — Compra dei sali, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 35 — Trasporto di sali, ecc. . . . . » 9.500.000
Cap. n. 42 — Trasporto dei preparati chinacei . » 30.000
Cap. n. 46 — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 51 — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 52-*bis* (di nuova istituzione) — Spese ed anticipazioni per i servizi dei Monopoli nei territori occupati . . . . » 5.000.000
Cap. n. 57 — Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione, ecc. . . . . . » 6.350.000

Totale degli aumenti . . L. 53.335.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22 — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai, ecc. . . . . L. 1.000.000

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione, ecc. . . . . . . L. 20.000
Cap. n. 8 — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della Massa . . » 75.000
Cap. n. 13-*bis* (di nuova istituzione) — Interessi sull'anticipazione di L. 11.000.000 effettuata dalla Banca d'Italia a copertura del disavanzo di cassa . . . » 236.202

Totale . . . L. 331.202

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 17 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 331.202

3. — BILANCIO DEL FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

ENTRATA.

In aumento:

Art. n. 3 — Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti . . . . L. 20.000

SPESA.

In aumento:

Art. n. 1 — Sussidi ad agenti, ecc. . . . . L. 20.000

4. — BILANCIO DELLA REGIA AZIENDA MONOPOLIO BANANE

SPESA

a) *In aumento*:

Art. n. 2 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 70.000
Cap. n. 41 — Assicurazioni varie delle navi e degli equipaggi . . . . » 800.000

Totale degli aumenti . . . L. 870.000

b) *In diminuzione*:

Art. n. 4 — Indennità di missione, di tramutamento, ecc. . . . . L. 70.000
Art. n. 28 — Spese per l'imbarco e lo sbarco delle banane . . . . » 800.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 870.000

5 — BILANCIO DEL REGIO ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 5 — Entrate eventuali diverse . . . L. 349.910
Art. n. 9 — Reintegrazione dell'anticipazione concessa al cassiere economo per le spese consentite dal regolamento . . . . » 10.000
Art. n. 10 — Gestione speciale dell'Azienda agraria e delle serre . . . . » 12.000
Art. n. 11 — Gestione speciale della Sezione agraria di istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale . . . . » 7.000

Totale . . L. 378.910

SPESA

a) *In aumento*:

Art. n. 2 — Quota a carico dell'istituto agronomico della spesa per assicurazioni al personale, ecc. . L. 1.000
Art. n. 3 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 15.000
Art. n. 7 — Spese d'ufficio, ecc. . . . . . . » 30.000
Art. n. 10 — Contributo a pareggio dei bilanci:
a) della Sezione agraria di istituto tecnico superiore . . . . L. 7.000
» 7.000
Art. n. 13-*bis* (di nuova istituzione) — Saldi di impegni relativi a spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1940-41 . . . . » 830
Art. n. 16 — Anticipazioni al cassiere economo per le spese consentite dal regolamento . . . . . . » 10.000
Art. n. 17 — Gestione speciale dell'Azienda agraria e delle serre . . . . » 12.000
Art. n. 18 — Gestione speciale della Sezione agraria di istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale . . . . » 7.000
Art. n. 19 — (aggiunto, in conto competenza) — Spese per il trasferimento dell'Istituto nella nuova sede, ecc. . . . . » 349.910

Totale degli aumenti . . . L. 432.740

b) *In diminuzione*:

Art. n. 8 — Spese per servizi vari:
b) servizio didattico, materiale didattico, ecc. . . . . L. 10.000
c) Biblioteca e fototeca, ecc. . . . » 4.000
d) Museo: acquisto e manutenzione, ecc. . . . . » 16.000
L. 30.000
Art. n. 11 — Spese impreviste . . . . . . » 23.830

Totale delle diminuzioni . . . L. 53.830

6 — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Sussidi al personale in servizio, ecc. L. 4.000
Cap. n. 4 — Sussidi ad impiegati cessati, ecc. . » 6.000
Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 8.000

Totale degli aumenti . . . L. 18.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 11 — Spese di liti, ecc. . . . . . L. 10.000
Cap. n. 30 — Sussidi a religiosi, ecc. . . . . » 8.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 18.000

7 — BILANCIO DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1 — Rendite consolidate diverse . . . L. 20.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 25 — Fondo a disposizione . . . . L. 20.000

8. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 29 — Prestiti da contrarre per il pagamento dei lavori di sistemazione generale delle strade statali, ecc. . . . . L. 70.000.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Spese relative al servizio delle automobili . . . . L. 200.000
Cap. n. 12 — Sussidi al personale in servizio, ecc. » 25.000
Cap. n. 37 — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, ecc. per spese varie relative al completamento dell'impianto degli uffici . . . . » 200.000
Cap. n. 40 — Riparazioni straordinarie, ecc. . . » 20.000.000
Cap. n. 41 — Lavori di sistemazioni generali . » 50.000.000

Totale degli aumenti . . L. 70.425.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 3 — Assegni al personale assunto a contratto, ecc. . . . . L. 400.000
Cap. n. 10 — Stipendi, ecc. (Milizia della strada) » 25.000

Totale delle diminuzioni . . L. 425.000

9. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi del servizio della posta - lettere, ecc. . . . . L. 41.940.000
Cap. n. 8 — Proventi del servizio vaglia postali » 8.000.000
Cap. n. 9 — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . » 10.000.000
Cap. n. 10 — Telegrafi . . . . » 5.000.000

L. 64.940.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Personale ausiliario, ecc. Retribuzioni, ecc. . . . . L. 25.000.000
Cap. n. 3 — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. . . . . » 3.870.000
Cap. n. 4 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 270.000
Cap. n. 8 — Indennità per missioni, ecc. . . » 800.000
Cap. n. 12 — Sussidi al personale, ecc. . . . » 150.000
Cap. n. 13 — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . » 6.250.000

Cap. n. 18 — Spese per la fornitura delle divise uniformi, ecc. . . . . L. 200.000
Cap. n. 24 — Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . » 250.000
Cap. n. 29 — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 30 — Sussidi agli accollatari, ecc. dei servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 34 — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea . . . . . » 19.500.000
Cap. n. 36 — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc. . . . . . » 115.000
Cap. n. 37 — Premio per la vendita di carte-valori postali, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 38 — Indennità eventuali, ecc. per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc. . . . » 365.000
Cap. n. 40 — Fornitura, ecc. di materiali e di utensili ad uso della posta, ecc. . . . . . . » 3.500.000
Cap. n. 42 — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero, ecc. delle corrispondenze postali, ecc. . » 1.490.000
Cap. n. 43 — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . . . . » 320.000
Cap. n. 51 — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 52 — Spese per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti, ecc. . . . » 90.000
Cap. n. 55 — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . . . . » 250.000
Cap. n. 57 — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 63 — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio, ecc. . . » 40.000
Cap. n. 64 — Impianto di ricevitorie, ecc. . . » 25.000
Cap. n. 75 — Spese di liti . . . . . . » 15.000
Cap. n. 85 — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc. per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, ecc. . . . . » 1.310.000
Cap. n. 106 (aggiunto - in conto competenza) — Premio straordinario agli squadristi, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 109 (aggiunto - in conto competenza) — Protezione antiaerea, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 69.940.000

b) *In diminuzione*:
Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . L. 5.000.000

10. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 2 — Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche aeree ed in cavo . . . . L. 1.045.000
Cap. n. 6 — Proventi vari . . . . » 150.000

Totale . . . L. 1.195.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc. L. 400.000
Cap. n. 6 — Sussidi al personale . . . . . » 10.000
Cap. n. 9 — Indennità per servizio di notte . » 35.000
Cap. n. 14 — Spese di ufficio, ecc. . . . . . » 750.000

Totale . . . L. 1.195.000

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e d'Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1941-XIX, n. 414.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 21 maggio 1940-XVIII, n. 503, 23 maggio 1940-XVIII, numeri 541, 545, 546, 549 e 551, e 6 giugno 1940-XVIII, n. 646;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario 1940-41:

Ministero delle finanze . . . . . . L. 11.000.000
Ministero degli affari esteri . . . . » 10.000.000
Ministero dell'educazione nazionale . » 3.500.000
Ministero dell'interno . . . . » 1.550.000.000
Ministero delle comunicazioni . . . » 20.000.000
Ministero della guerra . . . . . . » 325.000.000
Ministero della cultura popolare . . » 8.000.000

Art. 2.

Negli stati di previsione delle spese dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni, della guerra e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 373 — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra, ecc. . . . . . . L. 11.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 87 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . L. 10.000.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 205 (aggiunto, in conto competenze - modificata la denominazione) — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere di interesse artistico e bibliografico e del materiale degli istituti, scuole ed uffici dipendenti, nonchè dei relativi edifici . . L. 3.500.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 102-*bis* — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari, ecc. alle armi . . . . L. 1.500.000.000

Cap. n. 102-*sexies* — Somma da erogare a favore degli enti comunali di assistenza per prestazioni di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra . .	L.	30.000.000
Cap. n. 104-*bis* — Spese straordinarie inerenti a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra, ecc. . . .	»	20.000.000
Totale . . .	L.	1.550.000.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 80-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra	L.	19.600.000
Cap. n. 80-*ter* — Assegnazione straordinaria per spese inerenti a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra	»	1.000.000
Totale . . .	L.	20.600.000

Ministero della guerra:

Cap. n. 76 (aggiunto, in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dalle operazioni militari in Albania	L.	325.000.000

Ministero della cultura popolare:

Cap. n. 12 — Spese riservate . . .	L.	8.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 135. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1941-XIX, n. 415.

Istituzione del servizio del Monopolio nella provincia di Lubiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291;
Considerata la necessità urgente ed assoluta, a causa della guerra, di autorizzare l'Amministrazione dei monopoli di Stato ad assumere nella provincia di Lubiana i servizi relativi ai sali, ai tabacchi, ai fiammiferi, alle cartine per sigarette, agli accenditori automatici ed alle pietrine focaie, in attesa della sistemazione di cui al Regio decreto-legge su citato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad assumere provvisoriamente nella provincia di Lubiana i servizi relativi ai sali, ai tabacchi, ai fiammiferi, alle cartine per sigarette, agli accenditori automatici, ed alle pietrine focaie, in attesa della definitiva sistemazione da darsi a tali servizi in applicazione del R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291.

Art. 2.

Ai servizi di cui al precedente articolo sarà provveduto con gestione autonoma secondo norme da emanarsi dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 131. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 aprile 1941-XIX, n. 416.

Modificazione al programma dell'esame di concorso per merito distinto al grado di commissario di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1909, n. 666, che approva il regolamento per gli ufficiali e gli impiegati di pubblica sicurezza;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'allegato *B* al regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Programma dell'esame di concorso per merito distinto al grado di commissario di pubblica sicurezza ».

Prove scritte:

1. Diritto civile;
2. Diritto e procedura penale;
3. Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;
4. Leggi e regolamenti concernenti i servizi di P. S. (prova pratica).

Prove orali:

1. Diritto civile;
2. Diritto commerciale;
3. Diritto e procedura penale;
4. Economia politica corporativa e nozioni di statistica;
5. Leggi organiche amministrative e leggi e regolamenti concernenti i servizi di P. S..

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 119. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 maggio 1941-XIX, n. 417.

Sospensione, durante l'attuale periodo di guerra e fino a sei mesi dopo, dell'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 27 e 28 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1909, n. 666;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È sospesa, durante l'attuale periodo di guerra e fino a sei mesi dopo, l'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 27 e 28 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666.

Tale disposizione si applica anche ai volontari vice commissari aggiunti in servizio, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano frequentato il Corso di polizia scientifica presso la Scuola superiore di polizia in Roma.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, circa la prestazione del periodo di prova, per conseguire la nomina in ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 118. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 418.

Prezzo di vendita al pubblico del sale comune nel territorio compreso nella Zona franca del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 21 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;
Considerata la opportunità di modificare il prezzo di vendita al pubblico del sale comune nel territorio compreso nella Zona franca del Carnaro;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico del sale comune nel territorio compreso nella Zona franca del Carnaro, delimitata dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930-VIII, n. 139, convertito nella legge 2 giugno 1930-VIII, n. 942, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1794, convertito nella legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 282, è stabilito in L. 100 per quintale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 132. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1941-XIX.
Istituzione in Livorno di un Ufficio dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;
Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge con legge 20 gennaio 1938-XV, n. 149;
Vista la legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è istituito in Livorno, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337, un Ufficio dell'Ispettorato corporativo con circoscrizione per le provincie di Apuania, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa.

Art. 2.

Dalla decorrenza suddetta le provincie di Apuania, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa cessano di far parte della circoscrizione dell'Ufficio di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2127)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1941-XIX.
Costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli di Verona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 30 ottobre 1930-IX, n. 1404, col quale viene costituito in Verona, un Ente autonomo denominato « Fiere dell'agricoltura e dei cavalli » e se ne approva lo statuto dell'Ente;
Visto il R. decreto 17 marzo 1938-XVI, n. 493, col quale si approva il nuovo statuto organico dell'Ente sopra indicato;
Visti gli articoli 9 e 25 del nuovo statuto approvato col Regio decreto sopra citato;
Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni e dagli Enti che, a termini dei precitati articoli 9 e 25, devono essere rappresentati in seno al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei revisori dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera dell'agricoltura e dei cavalli », di Verona, per il triennio 1° luglio 1941-XIX-30 giugno 1944-XXII, è costituito dai seguenti 17 membri designati, a termini dell'art. 9 dello statuto che regola il funzionamento dell'Ente, dalle Amministrazioni e dagli Enti a fianco indicati:

Cons. naz. Antonio Bonino, federale di Verona;
Prof. dott. Benvenuto Pecci, per il Ministero dell'agricoltura e foreste;
Cav. uff. dott. Carlo Urciuoli, per il Ministero delle corporazioni;
Comm. dott. Tiberio Valente, per il Ministero delle finanze;
Gr. uff. Vittorio Raffaldi, per il Ministero delle comunicazioni;
Comm. Guglielmo Bombiani, per il Ministero della cultura popolare;
Gr. uff. Giuseppe Poggi, per il comune di Verona;
Dott. Gandolfo Allegra, per il comune di Verona;
Rag. cav. Franco Wallner, per il comune di Verona;
Cav. rag. Eugenio Avanzini, per il comune di Verona;
Dott. Carlo Secco, per il comune di Verona;
Rag. Valeriano Vianini, per il comune di Verona;
Dott. Alberto Farina, per la provincia di Verona;
Conte dott. Gian Giacomo Murari della Corte Bra', per il Consiglio provinciale delle corporazioni di Verona;
Avv. Cesare Bisinelli per la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;
Cav. uff. Emilio Turco, per la Banca mutua popolare di Verona;
Cav. ing. Franco Poggi, per l'Ente magazzini generali di Verona.

Art. 2.

Per il detto triennio, il Collegio dei revisori dei conti è composto come segue:

1) Comm. rag. Tito Marzi, nominato dalla prefettura di Verona;
2) Dott. Omero Sartori, nominato dalla prefettura di Verona;
3) Cav. uff. dott. Oreste Barbieri, nominato dal comune di Verona.

Roma, addì 24 maggio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(2133)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubpubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;
Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 15 del 18 marzo 1939-XVII della provincia di Cosenza, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale;
Vista la deliberazione 25 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria dei partecipanti dell'Ente anzidetto, con la quale sono state apportate modifiche degli articoli 4 a 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Cosenza, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Cosenza è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1941-XIX

(2130) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Terni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Terni;

Vista la deliberazione 31 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria del Consorzio, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Terni, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Terni è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dell'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione, della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1941-XIX

(2131) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Trapani.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 72 del 9 marzo 1939-XVII della provincia di Trapani col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale;

Vista la deliberazione 30 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria dei partecipanti dell'Ente anzidetto, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Trapani nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Trapani è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dell'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata del Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2132)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società anonima Magazzini G. Odino e C. di Milano, all'esercizio di Magazzini generali pel deposito di merci.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 6 luglio 1932-X, che autorizza la Società anonima Docks G. Odino e C. (ora Società anonima Magazzini G. Odino e C.), con sede in Milano, a gestire in Milano Magazzini generali pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, nonchè il decreto Ministeriale 28 febbraio 1933-XI, col quale la predetta Società venne autorizzata a ricevere in deposito nei propri Magazzini generali di Milano, anche merci estere;

Considerato che, giusta segnalazioni del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Milano nei Magazzini generali della Società più volte citata non viene più svolta alcuna attività, essendo una parte dei locali affittata a ditte private e la restante parte occupata dall'autorità militare, e che il Comitato di presidenza del predetto Consiglio provinciale delle corporazioni, nella riunione del 6 maggio 1941-XIX, ha espresso parere favorevole alla revoca dell'autorizzazione concessa alla Società anonima Magazzini G. Odino e C. per l'esercizio di Magazzini generali;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa alla Società anonima Magazzini G. Odino e C. di Milano, coi decreti Ministeriali 6 luglio 1932-X e 28 febbraio 1933-XI, per l'esercizio di Magazzini generali pel deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2134)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1941-XIX.

Proroga della data di presentazione delle domande e della data delle prove scritte per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore banditi con decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 29 marzo 1941-XIX, n. 7610, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1941-XIX, n. 60, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno successivo, n. 82, con il quale è stato indetto l'esame per conseguire l'idoneità alle funzioni di esattore delle Imposte dirette;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame indetto scadrà il 4 giugno 1941 e che le prove scritte sono state fissate per i giorni 23 e 24 giugno;

Ritenuta la necessità di prorogare sia il termine per la presentazione delle domande, sia quello per le prove scritte;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, n. 7610, che andrà a scadere il 4 giugno 1941 è prorogato a tutto il 31 luglio 1941-XIX.

Le prove scritte di cui all'art. 8, primo comma, del citato decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, n. 7610, avranno luogo anzichè il 23 e 24 giugno, nei giorni 16 e 17 settembre 1941-XIX, ferme restando le altre modalità del bando di esami.

Roma, addì 28 maggio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2164)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1941-XIX.

Proroga della data di presentazione delle domande e della data delle prove scritte per gli esami di idoneità alle funzioni di collettore banditi con decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 29 marzo 1941-XIX, n. 7620, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1941-XIX, n. 59, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno successivo, n. 82, con il quale è stato indetto l'esame per conseguire l'idoneità alle funzioni di collettore delle Imposte dirette;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame predetto scadrà il 4 giugno 1941 e che le prove scritte sono state fissate per i giorni 25 e 26 giugno;

Ritenuta la necessità di prorogare sia il termine per la presentazione delle domande, sia quello per le prove scritte;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, n. 7620, che andrà a scadere il 4 giugno 1941 è prorogato a tutto il 31 luglio 1941-XIX.

Le prove scritte di cui all'art. 8, primo comma, del citato decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, n. 7620, avranno luogo anzichè il 25 e 26 giugno, nei giorni 18 e 19 settembre 1941-XIX, ferme restando le altre modalità del bando di esame.

Roma, addì 28 maggio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2165)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Costituzione del Consorzio interprovinciale di Roma, Frosinone, Littoria e Rieti per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 21 maggio 1941-XIX è stato costituito, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, con sede a Roma, il Consorzio interprovinciale di Roma, Frosinone, Littoria e Rieti per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Presidente e vice-presidenti del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: De Simone Niquesa Luigi; Maramao Igino, Massa Alfredo, Petrongari Carlo.

(2150)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 103.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 833 data: 19 dicembre 1940 ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia - intestazione: Ciferri Armelindo fu Costantino - titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 data: 12 giugno 1939 ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rovigo - intestazione: Mori Guido fu Vittorio titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 623-4 data: 31 agosto 1940 ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia intestazione: Casagrande Enrico fu Francesco titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1988 data: 30 gennaio 1941 ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa - intestazione: Sparti Vincenza fu Francesco titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 308 data: 29 ottobre 1940 ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara - intestazione: Zurma Riccardo fu Ermanno titoli del Debito pubblico: quietanze - capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 - data: 29 settembre 1937 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti - intestazione: Nicolucci Donato fu Nicola - titoli del Debito pubblico: 11 cartelle rendita 5 % capitale L. 4100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 - data: 4 settembre 1940 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina - intestazione: Barlaro Carmelo fu Salvatore - titoli del Debito pubblico: 2 cartelle rendita 3,50 % - capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1536 data: 20 gennaio 1940 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Genova - intestazione: Farina Giusto fu Giovanni titoli del Debito pubblico: 11 obbligazioni ferroviarie 3 % Med. Serie *B* - capitale L. 19.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 616 - data: 15 settembre 1939 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Genova - intestazione: Cornero Giuseppe fu Luigi titoli del Debito pubblico: 4 obbligazioni fer. 3 % Adr. Serie *A* capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 238 data: 6 dicembre 1940 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rovigo - intestazione: Zerbinati Antonio di Angelo titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 800.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 marzo 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1763)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 maggio 1941-XIX - N. 118

	Cambio di Compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,70
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	76 —
Id. 3,50% (1902)	73,075
Id. 3,00% Lordo	52,75
Id. 5,00% (1935)	94,925
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,35
Id. Id. 5,00% (1936)	95,875
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,425
Buoni novennali 4 % - scadenza 15 febbraio 1943	97 —
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,80
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,60
Id. Id. 5% - Id. 1949	99,225

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato

Giusto l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la situazione al 1° gennaio 1941-XIX.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2148)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ruoli di anzianità del personale

A' sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si rende noto che nel supplemento al n. 1 del Bollettino ufficiale del Ministero del 1° gennaio 1941-XIX, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità degli impiegati dell'Amministrazione centrale, centrale-provinciale e provinciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al 1° gennaio 1941-XIX.

(2144)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vita, in liquidazione, con sede in Vita (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 aprile 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Vita, con sede nel comune di Vita (Trapani) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 11 aprile 1939-XVII con il quale i signori cav. uff. avv. Calcedonio Scio e dott. Antonino Occhipinti sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerato che il cav. uff. avv. Calcedonio Scio è stato richiamato alle armi e che il dott. Antonino Occhipinti ha trasferito la propria residenza e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori avv. Roberto Pecorella di Francesco Paolo e avv. Dione Cernigliaro di Domenico sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vita, in liquidazione, avente sede nel comune di Vita (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi

7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dei signori cav. uff. avv. Calcedonio Scio e dott. Antonino Occhipinti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2146)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa triestina di credito e depositi, in liquidazione, con sede in Trieste.

Nella seduta tenuta il 15 maggio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa triestina di credito e depositi, in liquidazione, con sede in Trieste, l'avv. Oscarre Staffieri è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(2145)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti gratuiti e semigratuiti in Istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290, concernente aumento di posti gratuiti presso l'Educandato femminile «S. Demetrio» di Zara;

Veduto l'art. 33 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, concernente l'approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente l'estensione agli orfani e agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Veduto l'art. 43 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile sotto indicati, e quegli altri che si renderanno vacanti entro il 30 settembre 1941-XIX;

Reali Educandati femminili di Napoli, n. 2 posti gratuiti da conferirsi a figlie di insegnanti delle scuole elementari;

Regio Conservatorio «S. Elisabetta» di Barga, n. 10 posti gratuiti da conferirsi in primo luogo a giovanette del comune di Barga e quindi dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i comuni della Carfagnana;

Regio Conservatorio «S. Pietro» di Colle Val d'Elsa, n. 2 posti semigratuiti;

Regio Educatorio della Provvidenza di Torino, n. 3 posti semigratuiti per alunne che abbiano titolo per frequentare la scuola media, l'istituto magistrale, il liceo ginnasio o la scuola magistrale;

Regio Conservatorio «S. Giovanni Battista» di Pistoia, n. 3 posti gratuiti;

Istituto «Beata Vergine Maria» di Vicenza, n. 1 posto gratuito;

Regio Conservatorio «Divina Provvidenza» di Roma, n. 4 posti gratuiti riservati alle orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità;

Regio Conservatorio «SS. Annunziata» di S. Giovanni Valdarno, n. 1 posto semigratuito;

Regio Conservatorio «S. Chiara» di S. Miniato, n. 4 posti semigratuiti;

Collegio «S. Agostino» di Piacenza, n. 3 posti gratuiti;

Educandato femminile «S. Demetrio» di Zara, n. 50 posti gratuiti;

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunne meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane o italiane non regnicole anche se amancanti della naturalità che abbiano non meno di sei anni e non più di 12 anni al 31 dicembre 1941-XIX;

Per il concorso dell'Educandato «S. Demetrio» di Zara non è prescritto alcun limite di età.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano già convittrici di Convitti nazionali o di altro Istituto pubblico di educazione femminile.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane di guerra o di caduti per la causa nazionale, alle figlie dei decorati al valore ed alle iscritte alla Gioventù italiana del Littorio.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. La iscrizione alle organizzazioni della Gil dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Le orfane di guerra dovranno dimostrare il loro diritto a tale qualifica con apposito certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

Le concorrenti dovranno inviare non oltre il 20 luglio 1941-XIX, al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale dell'ordine superiore classico, Div. 5ª) apposita istanza nella quale potranno indicare l'istituto eventualmente preferito. Istanza a parte dovrà essere presentata per il concorso presso l'Educandato femminile «S. Demetrio» di Zara.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella o certificato degli studi compiuti per l'anno scolastico 1940-41 con lo specchietto dei voti riportati;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risieda in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per le italiane non regnicole attestato del console competente comprovante l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga di pagare le spese accessorie (salvo che si tratti di orfane di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà o dal console italiano se trattisi di aspiranti non regnicoli, per le sole concorrenti ai posti per l'Educandato di «S. Demetrio» di Zara;

i) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 3;

l) dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica.

Art. 6.

Le concorrenti che siano già alunne dei Convitti nazionali o di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), *h*) dell'art. 5 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semiconvittrici con un certificato della rettrice del Convitto. Analogo certificato

dovranno presentare le concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano convittrici di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

La vincitrice di un posto gratuito, o semigratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinata o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatole per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne che otterranno il conferimento di un posto gratuito o semigratuito negli Istituti di educazione predetti, ne godranno fino al termine degli studi medi che si possono compiere nella sede dell'Istituto presso il quale il posto è concesso, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

I posti semigratuiti danno diritto all'esenzione soltanto dal pagamento di metà della retta.

Roma, addì 27 maggio 1941-XIX

(2151) *Il Ministro*: BOTTAI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti gratuiti nei Convitti nazionali ed altri Convitti

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del R. decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i Convitti nazionali;

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce 80 posti gratuiti nel Convitto istriano di Pisino;

Veduto il R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce 60 posti gratuiti nel Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;

Veduto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce 30 posti gratuiti nel Convitto « Silvio Pellico » di Ala;

Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1897, modificato con R. decreto 19 maggio 1932, n. 661, in merito alla istituzione di 60 posti gratuiti nel Convitto « F. Scodnik » di Tolmino;

Veduta la convenzione stipulata il 22 dicembre 1939-XVIII, fra il Ministero dell'educazione nazionale il comune di Fano per la istituzione di 70 posti gratuiti nel Convitto « Nolfi » di detta città;

Veduto l'art. 33 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, concernente l'approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare per la esecuzione della legge 3 aprile 1925, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777 concernente l'estensione agli orfani e agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani dei congiunti e dei caduti in guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per il conferimento dei posti gratuiti di studio di cui al presente bando e di quelli che si renderanno vacanti entro il 30 settembre 1941-XIX.

I. — *Concorso a posti gratuiti nei Convitti nazionali.*

A) Posti gratuiti a carico del Ministero educazione nazionale:

a) ordinari n. 55;

b) per giovani appartenenti a famiglie residenti nelle provincie delle Tre Venezie n. 3;

B) Posti gratuiti a carico del bilancio dei seguenti Convitti:

Bari n. 1, Campobasso n. 1, Chieti n. 2, Cosenza n. 1, Lucera n. 2, Maddaloni n. 2, Napoli n. 1, Palermo n. 1.

C) Posti a carico di Fondazioni:

a) Fondazione 1901 « Umberto I », un posto semigratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Milano a figli di insegnanti di istituti medi e di funzionari dei Convitti nazionali;

b) Fondazione 1908, n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Milano con preferenza a figli di professori degli istituti medi governativi e di funzionari dei Convitti nazionali e fra essi agli orfani e ai più bisognosi.

c) Fondazione « Filo Ferralis » n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Sassari ad alcuni prossimi parenti del fondatore;

d) Fondazione « Canopolo » n. 2 posti gratuiti da conferirsi nel Convitto nazionale di Sassari ai giovani nati nella diocesi di Oristano,

e) Fondazione « Zampero » n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Sassari ad alunni prossimi parenti del fondatore;

f) Fondazione « S. A. R. Principe Umberto » presso il Convitto nazionale di Cagliari n. 1 posto intitolato a Don Francesco Matzeu, Don Giuseppe Antonio Gabriele e Don Giovanni Maria Amucano (1); n. 2 intitolati a Giuseppe Caddeo Fois (2);

g) Fondazione « Scano Cocco » n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Cagliari (3);

h) Fondazione « Serra Cedda » n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Cagliari (4);

i) Fondazione « Rozzi » n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Teramo ad alunni prossimi parenti del fondatore.

II. — *Concorso a posti gratuiti nei Convitti di Ala, Gorizia, Pisino e Tolmino.*

A) Posti gratuiti presso il Convitto « S. Pellico » di Ala n. 9 (per alunni maschi della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare il locale Regio ginnasio);

B) Posti gratuiti presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia n. 8 (per alunni maschi della Venezia Giulia e di Zara che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative);

C) Posti gratuiti presso il Convitto « F. Filzi » di Pisino n. 13 (per alunni maschi della Venezia Giulia e di Zara che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative);

D) Posti gratuiti presso il Convitto « F. Scodnik » di Tolmino n. 6 (per alunni maschi che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative).

III. — *Concorso per il conferimento di n. 30 posti gratuiti presso il Convitto « Nolfi » di Fano.*

A favore di alunni maschi residenti nella costa orientale adriatica che intendano iniziare o proseguire gli studi nelle locali scuole governative e comunali.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli anche se mancanti della naturalità e che abbiano non meno di sei anni e non più di anni dodici al 30 settembre 1941-XIX salvo i requisiti speciali richiesti da ciascuno dei singoli concorsi sopraindicati.

---

(1) E' riservato in prima linea ad alunni parenti in linea paterna o materna di Don Francesco Matzeu, ad alunni discendenti maschili della famiglia Gabriele purchè nati e domiciliati in Tempio, ad alunni discendenti in linea maschile dalla famiglia Amucano, in seconda linea, nati in Tempio discendenti dalle famiglie Azzara, Spano, Gigante e Dolinae e ad alunni discendenti da Donna Peppina Nieddu, in terza linea ad alunni nati in Tempio.

(2) Sono riservati in prima linea ad alunni prossimi parenti del fondatore fino al 10° grado e in seconda linea, cessata la prima, ad alunni poveri di Dualchi.

(3) E' riservato ad alunni discendenti da Giacinto Giuseppe Maria e Don Pietro Scano con preferenza alla linea maschile e fra questi preferiti i nati e domiciliati in Austis; ad alunni parenti più prossimi di Don Gavino Cocco e di Donna Maria Anna Cordilla, in seconda linea ad alunni discendenti dagli Scano nati in Austis; in terza linea ad alunni nati in Austis.

(4) E' riservato in prima linea a discendenti da Giuseppe ed Angelo Demelais Serra, a discendenti in linea retta da Gio. Santo, Ant. Maria, Francesca ed Efisia Cedda. In seconda linea a discendenti da Maria Manca Demelas Demurtas e a discendenti in linea retta da Don Raimondo Matzeu; in terza linea a discendenti dagli altri parenti di Antioco Demelas Serra esclusi quelli discendenti da Pietro e Antonangela Demelas; e a discendenti da Don Gaspare Marras di Olzai. In quarta linea ad alunni poveri di Atzara e Gonna Stramatza.

Al concorso per il Convitto «Nolfi» di Fano sono ammessi coloro che abbiano età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 31 dicembre 1941-XIX.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già convittori nei Convitti nazionali o nei Convitti gestiti col concorso finanziario dello Stato.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o a causa della guerra o di caduti per la causa nazionale, ai figli dei mutilati di guerra o per la causa nazionale, ai figli di decorati al valore ed agli iscritti alla G.I.L.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un'attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Gli orfani di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

L'iscrizione alle Organizzazioni della G.I.L. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera del corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

I concorrenti dovranno inviare separate istanze per ciascuno dei concorsi indicati coi numeri I, II, III dell'articolo uno del presente bando al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'ordine superiore classico, divisione V) non oltre il 20 luglio 1941-XIX.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la domanda e i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita, legalizzato;

b) certificato di sana costituzione, legalizzato;

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1940-41 con lo specchietto dei voti riportati;

d) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risieda in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune);

f) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, e per gli italiani non regnicoli attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga di pagare tutte le spese accessorie (salvo che si tratti di alunni orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) documenti idonei attestanti il possesso dei requisiti speciali richiesti da ciascuno dei concorsi sopra indicati;

i) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'art. 3;

l) dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso potranno unire i documenti prescritti ad una sola isanza, mentre nelle altre istanze basterà far riferimento ad essi ed allegare l'elenco dei medesimi in doppia copia.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni dei Convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *f)* dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semi convittori mediante un certificato del rettore del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di dodici anni e siano alunni di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

Il vincitore di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni, che otterranno il conferimento di un posto gratuito negli Istituti relativi ai singoli concorsi ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 27 maggio 1941-XIX

(2152) *Il Ministro:* BOTTAI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a premi per infissi tipo

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici, allo scopo di pervenire alla unificazione di infissi tipo da impiegarsi su larga scala nelle costruzioni di case popolari e popolarissime, bandisce un concorso nazionale a premi per lo studio e la presentazione di tipi di infissi che rispondano ai migliori requisiti di praticità, solidità ed economia, facilità e semplicità di manovra, e manutenzione, per le seguenti dimensioni:

1) Portone (m. 2×3,50);
2) Porta ad una (m. 0,90×2,10) o due partite (m. 1,10×2,30);
3) Bussola ad una (m. 0,85×2) o due partite (m. 1×2,10);
4) Finestra (m. 1×1,80) con persiane o simili e controsportelli.

Art. 2.

E' lasciata ai concorrenti la più ampia libertà nella progettazione sia per la scelta dei materiali che dovranno costituire gli infissi, sia per le dimensioni degli elementi costruttivi; si avverte soltanto che queste dovranno adattarsi alla generalità dei casi.

E' data altresì facoltà di concorrere per uno o più tipi di infissi.

Sarà data la preferenza a quei tipi, che, oltre a presentare i migliori requisiti, di cui all'articolo precedente, prevedano l'impiego di matteriali autarchici specie per quanto si riferisce agli accessori di chiusura e trattenuta.

Art. 3.

Potranno partecipare al concorso, tanto le ditte produttrici quanto gli artigiani, regolarmente iscritti ai competenti ordini corporativi.

Art. 4.

Per ciascun tipo di infissi occorrerà produrre i seguenti elaborati:

a) prospetto a sezione della fronte principale dell'infisso in scala 1:10;

b) particolari costruttivi e sezioni in grandezza naturale, con i dettagli delle unioni e degli incastri delle varie parti;

c) relazione illustrativa sulle particolarità costruttive, sulla qualità dei materiali, sulle dimensioni adottate, con una dettagliata e completa analisi del presunto costo per ogni infisso, comprensiva anche del costo degli accessori di qualsiasi specie nonchè della mano d'opera di falegname occorrente per la posa in opera degli infissi.

Saranno indicati pure i prezzi delle verniciature e, per le finestre anche quello dei vetri, indicando altresì la qualità della vernice ed il tipo di vetro da adottare.

Inoltre dovrà essere specificata la località alla quale si riferiscono i prezzi adottati.

Gli elaborati di cui agli articoli *a)* *b)* dovranno essere applicati su telai o su fogli di cartoni o legno compensato.

Art. 5.

Gli elaborati, muniti di data e firma, dovranno essere presentati al Ministero dei lavori pubblici, servizio tecnico centrale, via Monzambano 12, non più tardi delle ore 12 del 30 luglio 1941-XIX.

Art. 6.

Insieme agli elaborati ciascun concorrente dovrà far pervenire il certificato, da data non anteriore a due mesi dal termine di scadenza del presente concorso, di iscrizione alle competenti Federazioni o sindacati.

I detti certificati dovranno essere redatti in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo e debitamente legalizzati.

Dovrà essere presentata altresì una copia del presente bando, firmata dal concorrente in segno di accettazione.

Art. 7.

Per ognuna delle quattro categorie d'infissi sopra indicati e per ciascuna specie di case sono stabiliti i seguenti premi:

a) un primo premio di lire 12.000;
b) un secondo premio di lire 8.000;
c) n. 5 premi di lire 3.000 ciascuno, da attribuire a titolo di rimborso spese.

E' amesso il conferimento di premi ex aequo.

Nel caso che gli elaborati presentati non rispondessero alle finalità volute, la Commissione esaminatrice potrà proporre che non si proceda all'assegnazione di uno o più premi.

Art. 8.

Una Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici procederà all'esame degli elaborati e dei documenti presentati dai concorrenti e proporrà una graduatoria dei tipi da prescegliere e da premiare. Il giudizio definitivo sarà riservato insindacabilmente al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9.

Al Ministero dei lavori pubblici è riservata la facoltà di fare apportare dagli stessi concorrenti e senza ulteriori compensi, ai tipi presentati le modifiche che eventualmente si ritenessero necessarie, nonchè di farvi introdurre, ove necessario, dai propri organi tecnici tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno ritenute opportune, senza che dai concorrenti possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 10.

I tipi non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori, che dovranno provvedere al ritiro di essi presso il Ministero dei lavori pubblici fino a 30 giorni dalla data in cui nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stato reso di pubblica ragione il risultato del concorso. Quelli non ritirati entro il termine suddetto verranno distrutti, senza che per ciò competa ai concorrenti pretesa alcuna di risarcimento.

Art. 11.

Ciascun concorrente proposto per un premio, (anche a titolo di rimborso di spesa), dovrà presentare al Ministero dei lavori pubblici entro due mesi dalla data di notifica della relativa proposta, il tipo di infisso premiato, costruito in grandezza naturale, completo di ogni suo accessorio (compresa la verniciatura) e pronto per essere posto in opera dopo di che gli verrà liquidato il premio assegnatogli. Detto tipo resterà a disposizione ed in proprietà del Ministero dei lavori publici per una eventuale esposizione, e, comunque, per essere conservato, a suo insindacabile giudizio, come campione, da servire qualora al concorrente premiato vengano affidate forniture dello Stato o di enti controllati dallo Stato.

Nessun compenso oltre i premi sarà per quanto sopra dovuto ai concorrenti.

Art. 12.

Il Ministero dei lavori pubblici si riserva la facoltà di dare larga diffusione dei tipi premiati o presentati mediante segnalazione di essi nel proprio Bollettino ed, ove creda, mediante speciali pubblicazioni.

Art. 13.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

(2153)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso per l'ammissione ad un corso d'integrazione per la nomina in servizio permanente effettivo di 50 ufficiali subalterni di complemento dell'Arma aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1940-XVIII che indice un concorso per titoli e per esami per l'ammissione ad un corso d'integrazione per la nomina in servizio permanente effettivo di n. 50 ufficiali subalterni di complemento dell'A.A.r.n.;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1940-XVIII che proroga a tutto il 15 settembre 1940-XVIII il termine per la presentazione delle domande documentate;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1940-XVIII che proroga a tutto il 20 novembre 1940-XIX il termine per la presentazione delle domande documentate;

Visto il decreto Ministeriale 24 settembre 1940-XVIII con il quale è stata nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso suddetto;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami per l'ammissione ad un corso d'integrazione per la nomina in servizio permanente effettivo di n. 50 ufficiali subalterni di complemento dell'A.A.r.n.:

1. Morandini Maurizio
2. Anastasia Domenico
3. Giannello Mario
4. Mainetto Carlo
5. Domeniconi Armando
6. Familiari Giovanni
7. Caneschi Alberto
8. Bianchini Carlo
9. Medulla Francesco
10. Bottà Giuseppe
11. La Guercia Mario
12. Castellaneta Pasquale
13. Caiani Dario
14. Caravaggio Antonio
15. Montanari Raffaele
16. Casadio Giovanni
17. Mastalli Telesforo
18. Baldassari Ilario
19. Orsucci Enzo
20. Rusconi Alessandro
21. Figus Vincenzo
22. Azzolini Giuseppe
23. Bernasconi Lionello
24. Flaccomio Sergio
25. Tosi Renato
26. Caioli Corrado
27. Zanini Vittorino
28. Furia Fulvio
29. Morizio Felice
30. Cojana Paolo
31. Bellinazzo Gaetano
32. Bracchi Averardo
33. Cicchiello Michele
34. Bianchini Giuseppe
35. Cristofani Mario
36. Blasi Giuseppe
37. Brighetti Aldo
38. Ruffato Fermo
39. Balbi Mario
40. Plaino Adelio
41. Klug Guido
42. Manassero Romolo
43. Mazzei Angelo
44. Gennari Ubaldo
45. Casadei Tomaso
46. Soprana Guido
47. Ragusa Giovanni
48. Politini Antonino
49. Cannata Attilio
50. Astolfi Luigi
51. Maraschi Luigi
52. Travaglini Ivan
53. Chisci Rino
54. Pastore Michele
55. Crimi Michele
56. Stara Michele
57. Belfiore Paolo
58. Motta Giovanni
59. Musicco Francesco
60. Sarasso Pietro
61. Rastrelli Aldo

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(2154)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.